



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

ALLEGATO N. 1
DECRETO N. 4075 DEcA 62
DEL 21.12.2021

PSR 2014-2022 - Direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" - Annualità 2022

1. Attuazione della Misura 13 annualità 2022

Per l'annualità 2022 dovranno essere adottati gli atti e le procedure per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento della Misura 13, Sottomisura 13.1 "Pagamento compensativo per le zone montane" e Sottomisura 13.2 "Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi".

Tali atti e procedure devono essere emanati prima dell'inizio del periodo d'impegno; pertanto possono essere emanati anche prima che l'OPR ARGEA definisca le specifiche Istruzioni Operative per la campagna 2022.

In applicazione dell'articolo 31 paragrafo 5 comma 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, come modificato dall'articolo 7 paragrafo 1 punto 4) del Reg. (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 l'indennità deve essere erogata anche alle superfici, delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4 della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975, che hanno perso lo svantaggio a seguito della designazione delle zone di cui all'articolo 32, paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, approvata con la Decisione C(2020)5663 del 12 agosto 2020. Per tali superfici è previsto il pagamento di € 25,00 a ettaro.

Qualora per la sottomisura 13.2 nella medesima domanda di sostegno/pagamento siano richieste a premio superfici che ricadono:

- 1) in zone di cui all'articolo 32, paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, approvate con la Decisione C(2020)5663 del 12 agosto 2020;
- 2) e in zone delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4 della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975 che hanno perso lo svantaggio a seguito del predetto processo di designazione;

saranno ammesse al sostegno prioritariamente le superfici di cui al punto 1).

Per quanto attiene la disponibilità giuridica delle superfici richieste a premio per tutto l'anno d'impegno, nel caso in cui i titoli di conduzione di dette superfici scadano durante l'anno d'impegno, i rinnovi di tali titoli devono essere registrati nel fascicolo aziendale entro e non oltre il 31 gennaio 2023, pena la decadenza della superficie interessata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

ALLEGATO N. 1
DECRETO N. 4075 DecA 62
DEL 21.12.2021

Per quanto attiene il regime di condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari della misura 13 annualità 2022, fatta salva la suddetta scadenza del 31 gennaio 2023, si applicano mutatis mutandis i seguenti provvedimenti:

- a) Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2588 del 10.03.2020, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- b) Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/34 del 30.05.2017 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Direttive regionali di attuazione, applicabili dal 1° gennaio 2017";
- c) Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3434/DecA/41 del 01.10.2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Decreto Assessoriale n.1474/DECA/30 del 31 maggio 2018. Aggiornamento direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020".
- d) Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale del 22 ottobre 2020, n. 3792/DECA/49 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misure connesse alla superficie e agli animali. Misure 10, 11, 13, 14 e 15. Annualità 2019 e 2020. Attuazione degli articoli 19 e 24 del decreto ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 per l'annualità 2019. Attuazione degli articoli 19 e 24 del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 per l'annualità 2020".

I richiedenti sono tenuti ad accettare eventuali ulteriori disposizioni, integrazioni e modifiche emanate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalla Regione Sardegna e dell'OP ARGEA in materia di condizionalità e di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari della misura 13 applicabili all'annualità 2022.

2. Dotazione finanziaria

Il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento di tutte le domande della Misura 13 annualità 2022 ritenute ammissibili, sarà assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 13 del PSR 2014-2022, pari a euro 341.515.325, al netto delle spese di transizione necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario di tutte le domande delle Misure 211 e 212 del PSR 2007/2013 e di tutte le domande della Misura 13 annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ritenute ammissibili, e qualora tale dotazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

ALLEGATO N. 1
DECRETO N. 4075 DecA 62
DEL 21.12.2021

finanziaria non sia sufficiente, si provvederà, nel rispetto delle disposizioni normative unionali, anche in corso di emanazione, ad assicurare la copertura finanziaria necessaria.

3. Periodo di impegno

Il periodo di impegno della Misura 13 annualità 2022 del PSR 2014-2022 è così stabilito:

Misura	Sottomisura/Tipo di intervento	Data inizio periodo di impegno	Data fine periodo di impegno	Durata periodo di impegno
M13	13.1 Pagamento compensativo per le zone montane	1 gennaio 2022	31 dicembre 2022	1 anno
	13.2 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi	1 gennaio 2022	31 dicembre 2022	1 anno

4. Cessione di azienda

In attuazione dell'articolo 47 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, in caso di cessione totale o parziale dell'azienda, il soggetto al quale è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda (di seguito cessionario) è tenuto a subentrare nell'impegno assunto dal beneficiario (di seguito cedente) con la domanda di sostegno/pagamento. Qualora il cessionario non subentri nell'impegno si procede alla revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate al cedente.

La cessione totale o parziale dell'azienda e il subentro negli impegni deve essere comunicata al Servizio Territoriale dell'OP ARGEA competente entro 30 giorni dalla data di cessione riportata nell'atto di cessione totale o parziale dell'azienda. Le comunicazioni pervenute dopo tale termine sono irricevibili con riguardo alle superfici interessate dal ritardo nella comunicazione.

5. Disposizioni finali

Ulteriori disposizioni per l'attuazione della Misura 13 saranno impartite mediante provvedimenti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'Autorità di Gestione e del competente Direttore del Servizio (Responsabile di misura), secondo le rispettive competenze, anche per integrare disposizioni che impartirà l'OP ARGEA con le specifiche Istruzioni Operative per la campagna 2022, con particolare riguardo a:

- modalità di compilazione e presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
- termine di presentazione della domanda di sostegno/pagamento;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

ALLEGATO N. 1
DECRETO N. 4075 DecA 62
DEL 21.12.2021

- presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014;
- presentazione della domanda di ritiro parziale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014;
- comunicazione di ritiro totale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014;
- comunicazione di casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- comunicazione di cessione totale o parziale di azienda ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 e subentro nell'impegno;
- regime di condizionalità;
- sistema delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni;
- ricorsi;
- trattamento dei dati personali;
- gestione delle domande e dei relativi procedimenti amministrativi;
- ulteriori disposizioni utili per l'attuazione della Misura.

I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tali provvedimenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Sono comunque fatte salve le disposizioni impartite dall'OP ARGEA.